



Informativa generale sulla privacy

*ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (artt. 13 e 77 e ss.)
cd. "Codice Privacy"*

PERCHÉ LA PRESENTE INFORMATIVA

Gentile Utente,

in ottemperanza alla normativa in materia di protezione dei dati personali, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona (di seguito, AOUI Verona) con la presente desidera informarLa circa il trattamento dei Suoi dati, con particolare riferimento a quelli cd. "sensibili", che sono, tra l'altro, i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, affinché Lei sia reso edotto delle finalità per cui e delle modalità con cui i dati che La riguardano vengono raccolti e successivamente trattati.

La presente informativa viene fornita per la pluralità delle prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dell'Azienda, anche in tempi diversi, in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo all'Azienda medesima (Sedi di Borgo Trento e Borgo Roma).

Il testo sempre aggiornato della presente informativa è rinvenibile nel sito web dell'Azienda www.ospedaleuniverona.it, nella sezione dedicata alla privacy.

A QUALI SCOPI I SUOI DATI VENGONO RACCOLTI E SUCCESSIVAMENTE TRATTATI

Nel 2010 l'Azienda Ospedaliera di Verona si è integrata con l'Università degli Studi di Verona – Facoltà di Medicina e Chirurgia, assumendo la nuova configurazione di Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona, al fine di coniugare le finalità assistenziali perseguite dal Servizio sanitario regionale con quelle didattiche e di ricerca tipiche dell'Università.

Ne deriva che i Suoi dati sanitari saranno raccolti e trattati sia per finalità di cura, che comprendono anche le attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione, sia per finalità di formazione e ricerca scientifica, secondo quanto meglio di seguito precisato.

AOUI Verona raccoglie e tratta i Suoi dati personali anche per finalità amministrative di rilevante interesse pubblico, eventualmente correlate alle finalità di cura (ad es., trattamenti connessi a prestazioni socio-sanitarie di competenza dell'Azienda sanitaria territoriale, attività amministrative correlate a prestazioni di ricovero ospedaliero, comunque effettuate, all'assistenza sanitaria di emergenza, all'assistenza specialistica ambulatoriale, all'assistenza farmaceutica ospedaliera, attività medico-legale, altri trattamenti effettuati per finalità amministrativo - contabili).

IN PARTICOLARE: L'ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA E L'INFORMAZIONE MEDICO-SCIENTIFICA

In virtù della accennata assunzione da parte di AOUI Verona a far data dal 01/01/2010 della qualifica giuridica di Azienda ospedaliero universitaria, in cui si realizza istituzionalmente l'integrazione fra l'attività di assistenza ospedaliera, da un lato, e quelle di formazione e ricerca scientifica, didattica e ricerca sono assunte, sulla scorta di ben precise disposizioni legislative e regolamentari, a finalità di rilevante interesse pubblico per il perseguimento delle quali è ammesso il trattamento di dati sensibili degli interessati senza necessità del loro specifico consenso; ne deriva che i dati idonei a rivelare lo stato di salute, quale che sia il supporto che li contiene (fotografie, videoriprese, altri supporti informatici, preparati istologici), possono essere utilizzati per finalità didattiche (in occasione di corsi, seminari, altre iniziative formative, anche organizzate da terzi) o di ricerca scientifica.

Pertanto, quanto alle finalità didattiche, il trattamento dei dati è condizionato alla loro anonimizzazione, ferma restando, in caso contrario, la necessità del Suo specifico consenso all'utilizzo.

Inoltre, è possibile che, in occasione di alcune prestazioni sanitarie, assistano studenti autorizzati; per tali ipotesi, l'Azienda adotta specifiche cautele volte a limitare l'eventuale disagio dei pazienti, anche in relazione al grado di invasività del trattamento, circoscrivendo, ad es., il numero degli studenti presenti e rispettando eventuali legittime volontà contrarie dei pazienti stessi.

Eventuali legittime volontà contrarie saranno rispettate anche in caso di trattamento di dati per finalità di ricerca, fermo restando che non ricadono nell'oggetto della presente informativa i trattamenti per scopi scientifici non connessi con attività di tutela della salute del paziente ovvero con attività comparabili in termini di significativa ricaduta personalizzata sullo stesso, anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche di farmaci o di studi o ricerche di altro tipo, ai quali si applicano le specifiche disposizioni del Codice Privacy, e le prescrizioni all'uso formulate dal Garante per la protezione dei dati personali, che prevedono, quando possibile, il rilascio di apposita informativa e l'acquisizione di specifico consenso dell'interessato da parte dei centri di sperimentazione e degli istituti di ricerca.

Infine, con riferimento all'informazione medico-scientifica, intesa come pubblicazione su riviste di settore o in occasione di convegni scientifici di dati clinici di pazienti, il trattamento avviene anch'esso in anonimato, anche attraverso il richiamo, nell'ambito del testo oggetto di pubblicazione, delle sole iniziali delle generalità degli interessati, oppure attraverso l'eventuale ricorso a nomi di fantasia o a codici numerici, oppure ancora, nel caso di riproduzioni fotografiche, attraverso l'oscuramento del volto e di altri eventuali particolari fisici che li rendano identificabili. Solo laddove ciò non sia assolutamente possibile (si pensi, ad es., ad un intervento di chirurgia maxillo-facciale in cui è proprio il volto dell'interessato ad essere coinvolto dall'operazione, oppure a casi in cui, per la peculiarità dell'intervento o per altri motivi, sia ragionevolmente credibile la possibilità di risalire all'identità dell'interessato), solo con il consenso del paziente potranno esserne divulgati, in modo anonimo, l'immagine o il dato clinico.

IN QUALE MODO I SUOI DATI VENGONO TRATTATI

I dati sono trattati sia con l'ausilio di strumenti elettronici che in formato cartaceo; in particolare, i dati di salute per finalità di cura vengono ordinariamente trattati, come meglio precisato in seguito, attraverso la registrazione su archivio informatizzato, quale ordinaria modalità organizzativa che AOUI Verona si è data.

I dati possono essere raccolti anche attraverso immagini fotografiche, videoriprese o altri supporti informatici in occasione di interventi chirurgici o visite ambulatoriali, o analizzando Sue porzioni di tessuto (preparati istologici); come detto sopra, il loro utilizzo, oltre che per motivi di cura (ad es., per monitorare nel tempo il decorso di una certa patologia o gli esiti di una terapia praticata), potrà avvenire per finalità di ricerca scientifica, nel rispetto di Sue eventuali legittime volontà contrarie, o per finalità di formazione professionale di medici, operatori sanitari in genere o studenti nell'ambito di corsi o lezioni, previo Suo specifico consenso negli eccezionali casi in cui non possa essere garantito il rispetto dell'anonimato.

In ogni caso, i Suoi dati di salute sono trattati solo se indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e sono fatti oggetto delle sole operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità sopra richiamate.

I dati che La riguardano sono conservati negli archivi aziendali e custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, nel rispetto del segreto professionale e d'ufficio, nonché di un eventuale diritto all'anonimato di chi li rende.

IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 76, comma 1, Codice Privacy, gli organismi sanitari pubblici, alla cui categoria AOUI Verona appartiene, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato.

Ne deriva che per perseguire una finalità di tutela della Sua salute o incolumità fisica, sia pure nell'ambito di un'attività amministrativa correlata a quella di cura, Le sarà richiesto di rendere il consenso al trattamento dei dati di cui sopra, che sarà raccolto con modalità informatiche, tali da permettere una verifica al riguardo

da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, La prenderanno in carico, con conseguente possibilità di manifestare tale consenso con un'unica dichiarazione; il mancato consenso rende impossibile l'accesso alla prestazione sanitaria.

Viceversa, il consenso al trattamento dei medesimi dati per altre finalità eventualmente perseguite, quando richiesto (ad es., ricerca scientifica, condivisione con medici di altri reparti che la prenderanno in cura, etc.), è facoltativo e la sua mancanza non impedisce l'accesso alla prestazione sanitaria, ma soltanto non consente il loro impiego a tali altri fini.

Restano salvi i casi di urgenza (rischio grave, imminente e irreparabile per la salute o incolumità fisica dell'interessato) e quelli di prestazione medica che può essere pregiudicata, in termini di tempestività o efficacia, dall'acquisizione preventiva del consenso, per i quali la Legge (art. 82, commi 2 e s., Codice Privacy) ammette che il consenso, e la stessa informativa, possano intervenire successivamente alla prestazione medesima.

Lo stesso dicasi per i casi di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, sempre che il consenso non possa essere acquisito da persona in grado di renderlo in nome e per conto di lui; pertanto, in particolare, nel caso di minori non accompagnati per i quali il consenso al trattamento dei loro dati non sia fornito dai genitori, ad es. in occasione della prenotazione della prestazione, o munendo il minore di apposita autorizzazione, la prestazione stessa sarà resa in assenza di consenso, che dovrà intervenire successivamente senza ritardo ad opera di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Per altro verso, si presume, fino a prova contraria, che, in caso di prenotazione di prestazione ambulatoriale fatta in nome e per conto di altra persona, chi prenota sia stato validamente delegato a dare il consenso al trattamento dei dati di salute dell'interessato.

AOUI Verona, in quanto organismo sanitario pubblico, non è invece tenuta ad acquisire il Suo consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, quando esso avvenga per le finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla Legge (e sopra in larga parte enucleate) e con le modalità previste dalla normativa regolamentare adottata dalla Regione del Veneto sulla scorta di conforme parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali.

CHI PUÒ CONOSCERE I SUOI DATI

I Suoi dati personali, diversi da quelli sensibili, sono comunicati:

- ad altri soggetti pubblici (soprattutto, altre Aziende sanitarie, Regione del Veneto, Ministero della salute), nei casi previsti da una norma di legge o di regolamento, o, in mancanza, quando la comunicazione è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, con le garanzie stabilite dalla Legge;
- a soggetti privati (in specie, cliniche private, compagnie di assicurazioni), nei soli casi previsti da una norma di legge o di regolamento.

Viceversa, i Suoi dati sensibili sono comunicati ai soli soggetti, pubblici o privati, individuati da una espressa disposizione di legge, e per le finalità di rilevante interesse pubblico ivi previste, ovvero specificati dall'atto di natura regolamentare adottato dalla Regione del Veneto, sopra richiamato.

Salvo quanto si è detto a proposito della pubblicazione su riviste e in occasione di convegni scientifici, non è mai prevista la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale.

Solo con il Suo specifico consenso si forniscono informazioni sul Suo stato di salute a familiari e conoscenti, salvo quanto previsto dalla legge per i casi di urgenza; lo stesso è a dirsi per la comunicazione di referti o altri dati sanitari al Suo medico curante o a medici di altre strutture sanitarie.

Dei Suoi dati, in quanto necessari per l'espletamento dell'attività svolta, possono venire a conoscenza, in qualità di responsabili o incaricati, anche esterni, del trattamento, preventivamente designati, nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati a livello aziendale, coloro che, a vario titolo (lavoratori dipendenti, personale inserito in assistenza, medici gettonisti, dottorandi e specializzandi, borsisti e assegnisti di ricerca, frequentatori e stagisti, collaboratori libero professionali, volontari, appaltatori) prestano servizio in Azienda o a favore di essa.

Si rammenta infine che, a norma di Legge (art. 76, comma 1, Codice Privacy), per finalità di salvaguardia della salute o dell'incolumità fisica di un terzo o della collettività, i Suoi dati di salute, che siano indispensabili a tal fine, possono essere consultati e trattati, anche senza il Suo consenso, dai soggetti autorizzati in via generale dal Garante per la protezione dei dati personali.

UN CASO PARTICOLARE: I DATI GENETICI

Il trattamento di dati genetici è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, che disciplina le specifiche caratteristiche che deve presentare l'informativa resa a tale fine, anche in vista della raccolta del relativo consenso; la presente informativa generale non si occupa del trattamento in questione, facendo rinvio a quella appositamente rilasciata dalle Unità Operative che trattano questi particolari dati per le finalità consentite dall'autorizzazione richiamata.

IL DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO: CHE COS'È

Nelle sue "Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico e di *dossier* sanitario" emanate in data 16 luglio 2009, il Garante per la protezione dei dati personali ha definito il Dossier Sanitario Elettronico (di seguito, *dossier*) come l'insieme delle informazioni sullo stato di salute di un individuo relative ad eventi clinici presenti e trascorsi, volte a documentarne la storia clinica e collegate tra loro con modalità informatiche di vario tipo che ne rendono, comunque, possibile un'agevole consultazione unitaria da parte dei diversi professionisti che prendono nel tempo in cura l'interessato, costituito presso un organismo sanitario in qualità di unico titolare del trattamento.

In base all'organizzazione che si è data questa Azienda, i Suoi dati di salute raccolti per finalità di cura (ad es., referti di laboratorio, documentazione relativa a ricoveri, accessi al pronto soccorso, referti e immagini di preparati istologici da biopsia o pezzo operatorio) confluiscono in un archivio informatizzato teoricamente consultabile da tutti i medici che operano all'interno dell'Azienda stessa, purché coinvolti in processi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione che La riguardano, e preventivamente designati come incaricati del trattamento di tali dati, nell'ambito delle competenze loro attribuite (ad es., medici di reparto, medici di pronto soccorso, specialisti di altro reparto, diverso da quello di ricovero, che La visitino, etc.); in sostanza, il sistema di gestione delle informazioni sanitarie dei pazienti adottato da AOUI è potenzialmente riconducibile al concetto di Dossier Sanitario Elettronico, come sopra definito.

IL DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO: COME E PERCHÉ COSTITUIRLO

Conformemente alle prescrizioni del Garante, AOUI Verona Le consente di scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un *dossier* sanitario con le informazioni cliniche che La riguardano, garantendoLe in ogni caso la possibilità che i dati sanitari restino disponibili solo al professionista sanitario che effettua la prestazione, senza la loro necessaria inclusione in tale strumento, nel senso che i dati continueranno ad essere registrati sull'archivio informatizzato, ma non verranno condivisi con altri professionisti che, anche in momenti distinti, si prenderanno cura di Lei. Il Suo specifico consenso è richiesto anche per l'inserimento nel *dossier* di informazioni relative ad eventi sanitari occorsi precedentemente alla istituzione del *dossier* medesimo.

Anche i consensi in questione, quello alla costituzione del *dossier* e quello all'inserimento nel medesimo degli eventi sanitari pregressi, saranno raccolti con modalità informatiche, tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, La prenderanno in carico.

Sebbene l'eventuale mancato consenso, totale o parziale, alla costituzione del *dossier* sanitario non incida sulla possibilità di accedere alle cure mediche richieste, AOUI Verona Le suggerisce di riflettere bene prima di negare tale consenso; il *dossier*, infatti, è uno strumento molto importante al fine di poterLe offrire una migliore prestazione, in quanto una conoscenza approfondita della Sua storia clinica giova ad una più efficace ricognizione degli elementi utili alle valutazioni del caso singolo.

IL DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO: QUALI DATI NE FANNO PARTE

Come detto, confluiscono nel *dossier* e divengono consultabili tutte le informazioni sul Suo stato di salute relative ad eventi clinici occorsi presso le strutture di AOUI Verona, per le quali Lei abbia dato il consenso all'inserimento o non abbia esercitato il diritto all'oscuramento, come subito precisato.

Le è anche riconosciuta la possibilità di ottenere, a Sua richiesta, l'inserimento nel *dossier* delle informazioni sanitarie (es. autovalutazioni, referti emessi da altre strutture sanitarie, anche di altre regioni o Stati) che riterrà opportune.

Vi sono poi informazioni che nascono oscurate fin dall'origine; sono quelle relative a patologie o eventi clinici per i quali la legge riconosce in capo all'interessato un diritto a restare anonimo (ad es., infezione da HIV, tossicodipendenza, interruzione volontaria della gravidanza, etc.).

IL DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO: CHI PUÒ CONSULTARLO

Il criterio che presiede alla consultabilità dei dati da parte del medico/reparto che ha in carico l'interessato è quello della loro indispensabilità in relazione al tipo di intervento da eseguire, e, in ogni caso, l'accesso ai dati stessi è circoscritto al periodo di tempo strettamente necessario per espletare le operazioni di cura/riabilitazione per le quali è abilitato il soggetto che interviene.

Il personale amministrativo può, in qualità di incaricato del trattamento, consultare solo le informazioni necessarie per assolvere alle funzioni cui è preposto, purché strettamente correlate all'erogazione della prestazione sanitaria.

Si ribadisce che, a sensi di legge, il Suo *dossier* sanitario potrebbe essere consultato, anche senza il Suo consenso, ma nel rispetto dell'autorizzazione generale del Garante, per la salvaguardia della salute di un terzo o della collettività, qualora ciò fosse ritenuto indispensabile a tal fine.

Infine, il *dossier*, o, meglio, alcuni dei dati in esso contenuti, possono essere da Lei consultati agevolmente sul portale aziendale all'indirizzo www.ospedaleuniverona.it nella sezione Servizi per il Cittadino - Fascicolo Sanitario Personale, previa digitazione di apposite credenziali di accesso e di un codice di attivazione, che Le sarà rilasciato, secondo modalità meglio precisate sul portale medesimo, con facoltà di estrarre copia dei documenti inseriti nel fascicolo, anche ai fini della loro messa a disposizione di terzi. In ogni caso, ove Lei non intendesse accreditarsi sul portale aziendale, potrà sempre venire in possesso della documentazione sanitaria che La riguarda recandosi, di persona o a mezzo di terzo opportunamente delegato, presso gli appositi sportelli.

IL DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO: OSCURAMENTO E REVOCHE

Con riferimento al singolo evento clinico, e sempre senza pregiudizio in ordine all'accesso alle cure mediche richieste, Le è riconosciuta la facoltà, esercitabile con le modalità di cui si dirà, di domandarne l'«oscuramento», ossia il diritto di non far confluire nel Suo *dossier* sanitario, rendendole consultabili dai soggetti sopra menzionati, tutte o alcune delle informazioni relative all'evento medesimo (ad es., referto di visita specialistica, prescrizione di un determinato farmaco, o intero episodio clinico), che, pertanto, resteranno conosciute solo dal medico/reparto che ha effettuato la prestazione.

Allo stesso modo, Lei può chiedere l'oscuramento di informazioni relative a singoli eventi clinici pregressi, cioè antecedenti alla Sua autorizzazione alla creazione del *dossier* sanitario data con il consenso di cui sopra. Si richiama di nuovo l'attenzione in ordine a decisioni di questo genere, le quali potrebbero compromettere, in futuro, il corretto processo di cura, dato che in questo modo potrebbero restare sconosciute ai medici che La prenderanno in carico informazioni importanti per garantirLe cure adeguate, tanto più che essi, almeno in prima battuta, non verranno automaticamente a conoscenza del fatto che Lei ha effettuato tale scelta (cd. "oscuramento dell'oscuramento"), con inevitabili conseguenze anche sul grado di eventuali responsabilità ad essi imputabili per possibili casi di errori nelle cure.

Il consenso alla costituzione del *dossier* sanitario è revocabile in ogni momento; in caso di revoca, manifestata sempre con le modalità di cui si dirà, il *dossier* sanitario non sarà ulteriormente implementato; i documenti sanitari presenti resteranno disponibili al professionista o alla struttura interna che li ha redatti (ad es., le informazioni relative a un ricovero resteranno utilizzabili solo dal reparto di degenza) e per eventuali conservazioni per obbligo di legge, ma non saranno più condivisi da parte dei professionisti degli altri reparti che La prenderanno in cura.

Allo stesso modo, è sempre revocabile la decisione di oscurare, in tutto o in parte, un determinato evento clinico.

I DIRITTI DELL'UTENTE

In qualunque momento Lei potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i Suoi diritti al riguardo, tra cui

quello di chiederne la rettificazione o l'integrazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, secondo quanto previsto dall'art. 7, Codice Privacy.

I diritti di cui all'art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità a: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, Ufficio Protocollo Generale, Piazzale Aristide Stefani, 1, 37126 - Verona, tel. 045.8121111, fax 045.8122397, e-mail: ufficio.protocollo@ospedaleuniverona.it, indirizzo di PEC: protocollo.aoui.vr@pecveneto.it.

Per altro verso, rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Azienda, Piazzale Aristide Stefani, 1, 37126 - Verona, tel. 045.8122178, fax 045.8123430, e-mail: urp.ocm@ospedaleuniverona.it per la sede di Borgo Trento, e Piazzale Ludovico Antonio Scuro, 10, 37134 - Verona, tel. 045.8124848, fax 045.8124058, e-mail: urp.op@ospedaleuniverona.it per la sede di Borgo Roma, Lei potrà in ogni momento decidere di:

- a) negare il Suo consenso alla costituzione del *dossier* sanitario o alla sua implementazione completa degli eventi clinici pregressi;
- b) "oscurare" singoli eventi clinici o specifici documenti relativi a tali eventi;
- c) revocare il Suo consenso alla costituzione del *dossier* sanitario;
- d) revocare la decisione di oscurare, in tutto o in parte, un determinato evento clinico.

In caso di ricovero, la manifestazione di volontà di cui al precedente punto a) va resa all'operatore sanitario che raccoglie il consenso al trattamento dei dati.

TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, Piazzale Aristide Stefani, n. 1, 37126 - Verona.

I Responsabili del trattamento per i singoli servizi amministrativi e per le singole unità organizzative sanitarie sono elencati sul sito internet dell'Azienda, www.ospedaleuniverona.it, nella sezione dedicata alla privacy.

Per le cartelle cliniche consegnate all'archivio centrale, Responsabile del trattamento è il Direttore Medico.

Per le banche dati elettroniche gestite centralmente, Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio Sistemi Informativi.

Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 è, per l'area sanitaria, il Direttore dell'U.O.C. Direzione Medica Ospedaliera per le Funzioni Igienico Sanitarie e Prevenzione dei Rischi, e, per l'area amministrativa, il Direttore del Servizio Affari Generali.

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato

(Dott. Sandro Caffi)